CESARE MANARESI

IL PLACITO FERETRANO

Il presente placito non figura tra quelli del « Regnum Italiae » da me raccolti (1), perchè fu tenuto fuori dei confini del regno longobardo che, passato nel 774 sotto il dominio franco, fu indicato col nome di regno d'Italia, senza che ad esso intervenisse alcuna persona a rappresentare l'autorità del governo franco, in una controversia tra due enti ecclesiastici.

Infatti il territorio di Montefeltro, dove esso fu tenuto, non faceva parte del regno, ma della Pentapoli, cioè di una di quelle regioni situate lungo il mare Adriatico che i Longobardi, al tempo della loro discesa in Italia, avendo occupato soltanto le parti interne della penisola, lasciarono sotto il dominio dei Bizantini. Nè l'aggregazione al regno fu attuata quando nel 751 o nel seguente Astolfo re dei Longobardi occupò l'Esarcato di Ravenna, estendendo di lì a poco l'invasione alla Pentapoli e al ducato di Roma, perchè la sua azione determinò subito l'intervento di Pipino il Breve re dei Franchi, il quale sollecitato da papa Stefano II nel convegno Carisiaco, cioè di Querzy, promise con un atto solenne di donare quelle terre al pontefice di Roma, anzichè farne restituzione all'imperatore di Bisanzio, che ne era il legittimo sovrano (2), e condusse venti anni dopo, nel 774, quando i Franchi, sconfitti definitivamente i Longobardi, si impadronirono del regno, alla effettiva donazione di quelle terre già state dei Bizantini alla Chiesa di Roma, attuata da Carlo Magno figlio di Pipino il Breve a favore di papa Adriano I (3).

---

(1) *I placiti del « Regnum Italiae »*, a cura di CESARE MANARESI, vol. I, a. 776-945, Roma 1955, in *Fonti per la storia d'Italia* dell'Istituto storico Italiano per il medio evo, vol. 92.

(2) MÜHLBACHER, *Reg.* 74/72.

(3) MÜHLBACHER, *Reg.* 163/159.

In seguito ai riferiti avvenimenti politici, i documenti dell'Esarcato e della Pentapoli, invece di uniformarsi alle forme di quelli del regno, assunsero una speciale fisionomia che li fa facilmente distinguere da quelli del vicino territorio. Ciò avvenne perchè il passaggio dal governo di Bisanzio a quello della Chiesa Romana lasciò immutati gli antichi ordinamenti, che i pontefici avevano anche un certo interesse a mantenere formalmente inalterati per mostrare che la supremazia su quelle terre affidate alla loro amministrazione rimaneva tuttora, almeno nominalmente, degli imperatori d'Oriente. Ma ciò avvenne anche perchè i Franchi, dopo avere fatto donazione di quelle terre alla Chiesa, vollero esercitare su di esse una tutela, che si manifestò con l'introduzione di istituti propri del regno, e a volte con la presenza dello stesso sovrano o dei suoi messi nella decisione delle liti.

La speciale fisionomia che i documenti dell'Esarcato e della Pentapoli vennero ad assumere, ebbe pertanto due caratteristiche principali. La prima, e più importante fra esse, fu la duplice datazione con gli anni di pontificato e quelli del principato (4); l'altra fu la presenza di persone che rivestivano cariche proprie del regno, come scabini e gastaldi, accanto ad altre più numerose fregiate di cariche e di titoli propri del territorio già soggetto ai Bizantini.

La duplice datazione stava ad indicare che, se l'esercizio del potere su quelle terre spettava al pontefice in conseguenza della donazione dei re Franchi, questi però si erano riserbate le prerogative dell'alta sovranità e della tutela. Essa continua fino a che gli anni dell'incarnazione divennero di uso costante nei documenti dopo la morte di Enrico III. In seguito vengono ancora ricordati nella datazione dei documenti della regione i nomi del pontefice e dell'imperatore, ma senza il rispettivo anno. Più avanti ricorre il solo nome dell'imperatore (5).

La presenza di persone che rivestivano cariche proprie del regno è in relazione alle direttive impartite dai Franchi per garantirsi la tutela delle terre donate al papa, mentre la continuata pre-

(4) Si hanno esempi di questa duplice datazione fino al sec. XI inoltrato, come si può vedere dai seguenti esempi tratti da documenti giudiziari: 838, Rovigo (*I placiti del « Regnum Italiae »*, cit., 143, n. 43); 973, Ravenna (FICKER, *Forschungen*, IV, 37, n. 28); 1013, Ravenna (FICKER, cit., 64, n. 43); 1016, Ravenna (FANTUZZI, *Mon. Rav.*, IV, 189, n. 18); 1018, Cesena (FANTUZZI, cit., I, 250, n. 85); 1025 circa, Ravenna (?) (FANTUZZI, cit., IV, 194, n. 21); 1029, Alberlonga presso Ferrara (FICKER, cit., 74, n. 50); 1029, Ravenna (HIERONYMUS RUBEUS, *Italicarum et Ravennatum historiarum libri*, XI, ed. a. 1722, col. 269).

(5) Cfr. FANTUZZI, cit., voll. I-VI, *passim*.

senza di persone fregiate di titoli propri dell'epoca bizantina stava ad indicare che formalmente il governo franco non aveva mutato nulla.

Durante il corso del sec. XI, e successivi e più precisamente per effetto delle libertà comunali, tanto le qualifiche del regno longobardo che quelle bizantine andarono a poco a poco in disuso, talune, come quelle di *dux* e di *magister militum*, perchè non più attuali, altre come quelle di *dativus* e di *scabinus* perchè assorbite in quelle di *iudex*, oppure come quella di *tabellio* che fu assorbita in quella di *notarius*.

Le predette due caratteristiche si riscontrano anche nel placito feretrano. In esso, subito dopo l'invocazione, si ha nel protocollo iniziale la doppia datazione con gli anni del pontificato di Adriano III e con quelli dell'impero di Carlo III, mentre nei placiti del regno la datazione reca i soli anni del principato e prende posto quasi sempre nel protocollo finale secondo la forma delle *notitiae* notarili dalle quali essi derivano. Inoltre nel corpo giudicante ricorrono persone che si qualificano con i titoli di *dux*, di *magister militum*, di *dativo* e di *tabellio* di origine bizantina e altre che si fregiano dei titoli di *scavino* e di *castaldio* propri di cariche del regno.

E' necessario soffermarsi su queste qualifiche per intendere bene la posizione che le dette persone rappresentano nel placito.

Viene qualificato come *dux*, anzi come *gloriosus dux*, la persona di Orso che presiede il placito insieme col vescovo Giovanni di Montefeltro e che viene nominata subito dopo questo. Il titolo era di origine romana e presso i Bizantini indicava i capi militari e civili delle varie circoscrizioni territoriali. Dai Bizantini lo derivarono insieme con la qualifica di *gloriosus* anche i Longobardi fin dai primi tempi della loro invasione ad indicare i capi delle regioni occupate. Ai tempi del placito i duchi, divenuti assai numerosi nei territori dell'Esarcato e della Pentapoli (6), forse anche perchè la loro carica, come tante altre di origine romana, nel territorio già soggetto ai Bizantini era divenuta ereditaria, si erano tramutati in funzionari più civili che militari, preposti al governo delle singole suddivisioni territoriali, che corrispondevano generalmente a quelle ecclesiastiche delle diocesi. Pertanto la presenza del *dux*, accanto a quella del vescovo di Montefeltro, in una causa che interessava direttamente un monastero pertinente alla diocesi di quel vescovo,

(6) ERNST MAYER, *Ital. Verf.*, I, 387.

voleva significare l'intervento dell'autorità civile a garantire l'osservanza delle decisioni prese nel placito.

Nell'elencazione delle altre persone, in tutto trent'una, che assistono, come giudici o come semplici testimoni, le persone del vescovo e del duca che presiedono il placito, ce ne sono diciassette che si fregiano di qualifiche varie, alle quali va l'appellativo di *illustrissimi viri* che le precede, le une bizantine, ed altre longobarde o del regno.

Tra le prime c'è un *magister militum,* titolo che, almeno una volta, designava una carica fra le più importanti e che dai tempi di Gregorio Magno fino al sec. XII si incontra nei luoghi dove non giunse la dominazione longobarda, con un significato in principio simile a quello di *dux* col quale veniva spesso cambiato (7).

Tra i titoli di origine bizantina sono anche quelli di *dativo* e di *tabellio,* il primo portato da sette persone, l'altro da cinque. Con la parola *dativo* s'indicava un giudice, quasi come *datus a magistratu* (8). *Tabellio* invece, secondo le disposizioni di Giustiniano (Nov. 44) era uno scrivano pubblico che esercitava la sua professione sotto il controllo dello Stato (9).

Tra i titoli di origine del regno sono invece quelli di *scavino* e di *castaldio.* Il primo significa giudice e si trova nei placiti del regno fin dagli inizi del sec. VIII, il secondo sta ad indicare l'amministratore, per modo che si può pensare che i due funzionari indicati con questi nomi, avessero avuto dai Franchi l'uno il compito di sorvegliare l'amministrazione della giustizia, e l'altro l'amministrazione delle finanze locali. Il secondo è un termine che nel ducato di Spoleto sta a rappresentare un funzionario altissimo che a volte presiede i giudizi e che altre volte assume il titolo di *vicecomes* o addirittura di *comes.*

E' da osservarsi che il titolo di *dativo* in cinque casi è isolato, come è isolato in due casi quello di *tabellio.* Invece in due casi si ha l'unione dei titoli di *tabellio* e di *dativo,* unione che corrisponde a quella molto frequente nel territorio del regno di *notarius et iudex;* e in un altro caso l'unione del titolo di *tabellio* con

(7) Agli esempi portati dal MAYER, *Ital. Verf.*, I, 387, nota 13, si può aggiungere per l'Istria quello del placito di Risano dell'a. 804 (*I placiti del « Regnum Italiae »*, cit., 50, n. 17).

(8) FICKER, *Forschungen*, III, 84, n. 465.

(9) BRESSLAU, *Handbuch der Urkundenlehre*, ²I, 206 sgg.

quello di *scavino* (10), unione cioè di un termine bizantino ad uno di origine franca.

E' importante anche rilevare che un dativo, due tabellioni, uno scavino e un tabellione e scavino, contrariamente all'uso comune di indicare nei documenti la città capoluogo del territorio dove essi esercitavano la loro professione, indicano invece un piccolo luogo del territorio di Montefeltro, come « Dominicus dativo de Carpinea », « Urso tabellio de Campo Civenti », « Iohannes tabellio de Antico », « Laurentius tabellio et scavino de Sorbo ». Ritengo che la ragione della diversa intitolazione si debba ricercare nel fatto che nel placito feretrano si vogliono indicare piuttosto le località di residenza di ciascun funzionario che il territorio dove erano autorizzati ad esercitarla.

Il fatto che tutte queste persone qualificate come dativi, tabellioni, scavini e gastaldii hanno dei nomi che li indicano come nativi del territorio, sta a significare che la popolazione del luogo era rimasta tutta bizantina e che bizantini erano anche quei giudici che avevano creduto di assimilarsi ai primi inviati dai Franchi assumendo la qualifica di scavino, forse perchè avevano acquistato quel titolo presso qualche scuola del regno. E' così che tra i dativi si ha un *Dominicus*, un *Petrus*, un *Leo*, un *Mauritius*, un *Leontatius*, che due tabellioni si chiamano rispettivamente *Urso* e *Iohannes*, che i due tabellioni i quali aggiungono la qualifica di dativo portano anch'essi dei nomi romani, come *Laurentius* e *Petrus*, che due gastaldii portano l'uno il nome di *Gregorius* e l'altro quello di *Laurio*, che probabilmente è un'alterazione di *Laurentio* dovuta alla copia attraverso la quale ci è pervenuto il placito, è così infine che gli scavini portano i nomi di *Romanus* e di *Honestus*, questo tipicamente Ravennate, e che anche uno di essi, che si qualifica *tabellio et scavino*, ha il nome di *Laurentius*. Questa constatazione per gli scavini prova che essi non erano immigrati dal territorio longobardo nell'Esarcato e nella Pentapoli, come qualcuno ha asserito (11).

Fa meraviglia invece che il funzionario che si qualifica *magister militum*, cioè con un titolo tipicamente bizantino, abbia il nome di

(10) Il FICKER, *Forschungen*, III, 88, n. 468, dice che quest'ultimo di nome « Laurentius » nel testo è indicato come *tabellio et dativo*, mentre si sottoscrive come *tabellio et scavino*. Nella realtà si tratta di due persone diverse, entrambe di nome « Laurentius »: quella che si sottoscrive « Laurentius tabellio et scavino » è quella che nel testo figura come « Laurentius tabellio et scavino de Sorbo ».

(11) Cfr. FICKER, *Forschungen*, III, 88, n. 468, 6.

Faroaldus, di origine longobarda o del regno. Si tratta di un nome che nel placito ricorre anche una seconda volta ad indicare la paternità di un *Martinus*, che non riveste alcuna carica, ma che dal nome si rivela di origine franca, di un nome che ricorre per persone, sia pure di condizione servile, nel territorio di Torino antecedentemente all'anno 827 (12), e in Valle Trita (Spoleto) nell'anno 872 (13), cioè in due località del regno, molto distanti fra loro.

Può darsi che i *magistri militum*, sotto il nome bizantino della carica nascondessero nel sec. IX quei capi delle milizie che i Franchi avevano messo a guardia dei territori ceduti alla Chiesa e che quindi, come persone di loro fiducia, erano scelte fra persone del regno.

La simultanea presenza nel placito di Montefeltro di persone oriunde del luogo, qualificate talune con titoli di origine bizantina ed altre con titoli propri del regno, sta a significare che ad oltre un secolo di distanza dalla donazione delle terre dell'Esarcato e della Pentapoli alla Chiesa di Roma, la popolazione di esse si era intieramente amalgamata con i funzionari introdotti dai Franchi nei vari settori dell'amministrazione. D'altra parte i Franchi, se Faroaldo era realmente un nome portato da persona oriunda del regno, affidando la carica di *magister militum* a persone di tale origine, dimostravano che ad essi, purchè fosse loro assicurato il controllo militare, non importava affatto che il funzionario ad esso preposto mantenesse l'antica denominazione bizantina.

Non è poi improbabile che nel territorio di Montefeltro si conservasse ancora alla fine del sec. IX un presidio militare nel castello di San Marino. L'esistenza di quel castello è infatti attestata dal *Liber pontificalis* fin dai tempi di Astolfo (14), a metà del sec. VIII, e si può ragionevolmente pensare che esso, anche per la posizione eminente del luogo sopra un costone roccioso, molto adatto alla difesa, facesse parte di quella linea di fortificazioni che i Bizantini, subito dopo l'invasione longobarda, eressero a salvaguardia dei loro possedimenti costieri. Detto castello esisteva ancora nella prima metà del sec. XII, poichè in una bolla di papa Onorio II diretta al vescovo Pietro di Montefeltro nel 1125 si ac-

(12) *I placiti del « Regnum Italiae »*, cit., I, 116[22].
(13) Op. cit., I, 263[24].
(14) *Liber pontificalis*, par l'abbé DUCHÈSNE, Paris 1892, vol. I, 454, c. XLVII (cfr. FEDOR SCHNEIDER, *Die Entstehung von Burg- und Landgemeinde in Italien*, Berlin-Grünewald 1924, p. 56, nota 1).

cenna alla « plebem Sancti Marini cum castello » (15). Più tardi, durante il sec. XIII, il luogo fu considerato come strettamente connesso al castello e fu denominato « castrum Sancti Marini », come avvenne di altri castelli ivi presso esistenti, ad es. quello della « curtis castri Cerreti » e della « curtis castri Ventosi »: se ne ha memoria in un atto del 12 dicembre 1244, nel quale il « d. Guido de Cerreto filius quondam d. Guiccionis » vendette per il prezzo di 15 lire di denari ravennati a Ugolino vescovo di Montefeltro e a Filippo de Sterpeto e a Oddone Scarito « consulibus castri Sancti Marini de comitatu Montisferetri pro universitate omnium hominum castri et curie Sancti Marini » tutti i diritti di passaggio dovuti alle suddette corti e castelli sia dagli abitanti di Montefeltro che dagli altri uomini che venivano al mercato che si teneva ogni anno nel mese di settembre « iuxta burgum castri Sancti Marini » (16).

Si ritiene opportuno qui aggiungere che risale certo ai Bizantini anche la divisione ecclesiastica del territorio, in diocesi e in pievi, ricalcata sopra le più antiche strutture amministrative romane. Quanto alla pieve di San Marino, che fa parte tuttora della diocesi di Montefeltro, non è solo ricordata nella menzionata bolla di Onorio II, ma anche in un documento molto più antico, cioè nel diploma di Berengario II e di Adalberto del 26 settembre 951, che reca « Actum in plebe Sancti Marini » (17).

La decisione del placito, come di consueto, fu emessa non da tutte le persone che sedevano attorno al vescovo e al duca e che genericamente sono indicate come *iudices*, in quanto davano il loro consenso, come è dimostrato dal fatto che *Gregorius castaldio, Iohannes filius Leo* e *Vitalis filius quondam Iohannes* figurano tra i sottoscrittori di esso, ma era emessa da quelli che erano veri e propri giudici nell'ordinamento bizantino e in quello franco, cioè dai *dativi* e dagli *scavini*, le cui cariche sono sempre menzionate nell'ordine, perchè l'amministrazione della giustizia, almeno in origine, spettava sì ai *dativi*, ma sotto il controllo degli *scavini*.

Quanto si è sopra esposto fa cadere la supposizione formulata in altri tempi da alcuni scrittori, e principalmente dal Tonini, i quali in base a questo placito credettero che la presenza degli sca-

(15) JAFFÈ L., Reg. n. 7205.
(16) MELCHIORRE DELFICO, *Memorie storiche della Repubblica di San Marino*, Milano 1804, Appendice n. III.
(17) SCHIAPARELLI, *I diplomi di Berengario II e di Adalberto re*, n. IV, p. 301.

bini e dei gastaldi fosse determinata dal fatto che gli uomini del Titano sarebbero vissuti, secondo loro, a legge longobarda e sotto la protezione del ducato di Spoleto o di quello di Tuscia, e che invece la presenza dei dativi e delle altre persone fregiate di qualifiche bizantine sarebbe in relazione col fatto che il vescovo di Rimini e quello di Montefeltro sarebbero vissuti a legge romana in quanto appartenevano allo Stato della Chiesa, trovando in questo contrasto le prime origini della Repubblica di San Marino.

A parte la considerazione che al tempo del placito non si faceva ancora distinzione nei documenti fra le persone viventi secondo le varie leggi, essendo quella distinzione un portato della scuola giuridica di Pavia introdotto nel sec. X, che ebbe importanza per l'adozione di formulari diversi nella documentazione, a parte anche l'imprecisione di linguaggio degli stessi scrittori che parlano di un Comune Titanese o Sanmarinese riferendosi ad un tempo che precede di almeno due secoli l'apparizione dei primi Comuni, è certo che il placito rispecchia le forme dei documenti in uso a quel tempo nel territorio nel quale fu redatto e che da esso risulta solo che il vescovo di Rimini era in lite col monastero di San Marino situato sul monte Titano circa il possesso di alcune terre.

Comunque non occorre dilungarsi sulle opinioni espresse da quegli scrittori, perchè oggi è ammesso pacificamente da tutti gli studiosi che la piccola Repubblica trae origine da quelle forme di stati comunali che fiorirono nel medio evo, dei quali essa è unica superstite, preservata dalla corona dei monti che la circondano dall'assorbimento di potenti vicini (18). Sta di fatto che ancora nel 1252, secondo una pergamena del 13 marzo segnalata dal Fantuzzi (19) il suo territorio non era ancora costituito in repubblica indipendente, perchè il consiglio generale di San Marino e della sua pieve si radunava a richiesta dell'arcivescovo di Ravenna e sotto il vicario del podestà di quella città per concedere agli uomini del piano e del contado di Rimini di muoversi con le loro cose e le loro persone per la durata di venti giorni nel suo territorio. E' chiaro che a quel tempo San Marino dipendeva direttamente dall'arcivescovo di Ravenna.

Più tardi, nella descrizione del vicariato di Montefeltro del

(18) PASQUALE DEL GIUDICE, *Storia del diritto italiano*, vol. II, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dal sec. XVI ai nostri giorni*, Milano, Hoepli, 1923, p. 85.
(19) FANTUZZI, *Mon. Rav.*, II, 376, n. 97.

1371, fatta per ordine del cardinale Anglico (20) il castello di San Marino situato in quel vicariato non figura ancora come una repubblica del tutto indipendente. Difatti, se da un lato vi si legge che gli uomini del detto castello hanno la custodia delle tre fortissime rocche che lo presidiano, eleggono fra di loro due capitani che amministrano la giustizia civile e criminale percipiendo a favore del Comune le condanne ed altri introiti per un totale di circa L. 250 esigendo altresì diritti di pedaggio per altre L. 50, dall'altro lato vi si legge anche che i predetti uomini « obediunt vicariatui Montisferetri et respondent et veniunt ad parlamentum ad mandatum potestatis et solvunt tallias et sumentarios » ma null'altro. Si trattava pertanto di un Comune di fatto indipendente, che aveva già nei propri ordinamenti l'istituzione dei capitani-reggenti della Repubblica di San Marino, ma che ciò non ostante riconosceva la sua soggezione civile al vicariato di Montefeltro intervenendo alle adunanze indette da quel podestà e sottostando alle taglie e alle tasse di somatico.

885 febbraio 20

in territorio di Montefeltro, nella corte di Stirvano nel luogo di Cerreto.

Nel placito tenuto da Giovanni vescovo della Chiesa Feretrana e da Orso duca con l'assistenza di molti giudici e « illustrissimi viri », tra i quali erano dativi, tabellioni e dativi, scabini, un tabellione e scabino, un maestro dei militi, due gastaldi e varie altre persone, viene decisa a favore di prete Stefano abate del monastero di San Marino situato sul monte Titano e del suo avvocato Orso detto Pittulo la lite, che contro di lui aveva mosso Delto vescovo di Rimini con il suo avvocato Orso per il possesso di beni situati nei fondi di Casole, di Ravelino, di Petroniano, di Pignara, di Grizzano Maggiore e Minore, di Erviano Maggiore e Minore, di Larituniano, di Fiorentino Maggiore e Minore, di Silvole e di Flagellaria, dopo che da entrambe le parti furono scelti i fideiussori nelle persone di Domenico del fu Leo per il vescovo e di Leo del fu Giovannaccio per l'abate e dopo la consegna a garanzia di due lire in oro a Martino detto de Agati, avendo dichiarato il vescovo di non poter provare che la sua Chiesa aveva posseduto quei beni negli ultimi quaranta, cinquanta e cento anni, nè mai.

Copia semplice piuttosto scorretta della fine del sce. XI, di mm. 360 × 650, guasta da piccole lacerazioni nelle righe 1, 9, 16, 28, e da una grande lacerazione che ha asportato tutto il lato inferiore destro della pergamena dalla riga 34 alla riga 36, nell'archivio della Repubblica di San Marino [B].

Facsimili: *Ovest, Rassegna illustrata di evoluzione moderna*, Verona, via N. Bronzetti 5, n. 6-7, aprile-maggio 1955, p. 22. Nell'ottobre 1956 in occasione dell'VIII

(20) GIAMBATTISTA MARINI, *Saggio di ragioni della città di Sanleo*, 275, n. XI.

convegno di studi romagnoli la Repubblica di San Marino inviò al convegno una fotografia alla grandezza naturale.

Edizioni: G. B. MARINI, *Saggio di ragioni della città di Sanleo, detta già Montefeltro*, Pesaro 1758, 269, n. I; M. FANTUZZI, *Monumenti Ravennati*, Venezia 1801, vol. II, 13, n. 5, « ex archivo secr. Reip. S. Marini, fasc. n. 30 »; M. DELFICO, *Memorie storiche della repubblica di San Marino*, Milano 1804, Append. pp. I-II, n. I - Firenze 1843, tom. II, Append. pp. I-III, n. I; A. VESI, *Documenti editi e inediti che servono ad illustrare la storia di Romagna*, Bologna 1845, vol. I, p. 122; L. TONINI, *Rimini dal principio dell'era volgare all'a. MCC*, vol. II, Rimini, Tipografia Malavolti ed Ercolani, 1856, p. 468, Append. n. XXXV.

Regesti: HÜBNER, *Gerichtsurkunden*, n. 804.

Il placito fu scoperto nel 1749 da Amilcare Olivieri nell'archivio della Repubblica di San Marino (cfr. TONINI, op. cit., p. 238). — Tra gli errori della copia sono specialmente da segnalare l'anno « tertio » invece di « primo » dalla consacrazione di papa Adriano III, il quale, salito al pontificato il 17 maggio 884, morì nel settembre dell'anno seguente e nel febbraio dell'885, al tempo del placito, era precisamente nell'anno primo, e la qualifica di « abbas » attribuita nella sottoscrizione al vescovo Giovanni di Montefeltro, che io ritengo essere un errore di lettura per « gratia Dei », essendosi male interpretata l'abbreviazione *gra di* dell'originale. Devesi inoltre lamentare una lacuna nella paternità di due dei componenti il consesso giudicante ed altre lacune meno importanti. — L'abbreviazione di *suprascript-us*, parola che una volta sola (riga 16) si trova scritta per esteso, è indicata da un segno a forma di cappio, simile ad una *f*, seguìto dalla desinenza. Tale forma mancante delle due *ss* iniziali richiama l'uso già da me riscontrato in una carta imolese dell'anno 984. dove si ha per la stessa abbreviazione la forma *ct-us* (C. MANARESI, *Il compendio « ctus » nelle carte del territorio imolese*, in « La Romagna », anno IX, fasc. IV (1912) pp. 278-282), mentre la forma del cappio è molto simile a quella che si riscontra in un'altra carta imolese dell'anno 964, dove essa però è preceduta da una specie di *n*, derivata dai due *ss* iniziali del compendio, non ancora scomparsi, ma già deformati. Le due pergamene sono riprodotte in facsimile eliotipico e alla grandezza naturale in C. MANARESI, *Le pergamene imolesi del sec. X*, Imola, Tipografia Galeati, 1910, pp. 8, tavv. 2. — Si è cercato nella presente edizione di integrare fin dove è stato possibile anche i guasti prodotti dalla vasta lacerazione nel margine inferiore destro di B.

✠ I[n nomi]ne Domini. Temporibus domni Atriani summoque pontifice et universali papae in apostolica sacratissima beati Petri sede anno consecra/tionis eius primo (a), atque imperante domno piissimo augusto Karol[o] a Deo coronatus pacifico magno imperatore anno quinto, / die vigesimo mense februario, inditione tertia, territorio Feretrano. / Dum in iudicio resideret Iohannes humilis episcopus sanctae Feretranae Aecclesiae et Urso glorioso dux in curte de Stirvano locus (b) qui vocatur Cereto (21), / ibi cum eis residebant ceteris iudicibus atque illustrissimis viris residentibus atque adstantibus, idest Dominicus dativus de Carpineo (22), / item Petrus dativo, Laurentius tabellio et dativo, Leone dativo, Mauritius dativo, Petrus tabellio et dativo, Leontatius dativo atque Romanus / scavino et

(a) *B* tertio.
(b) locus *omesso in B.*

(21) Località non identificata. Il MARINI, *Saggio di ragioni della città di Sanleo*, p. 81, indicò un luogo vicino a S. Leo detto Cereto, bagnato da un torrente detto Strazano, che per un errore della copia potrebbe identificarsi con la corte di Stirvano menzionata nel placito. Un monte Cerreto è al nord-ovest di S. Marino.

(22) Carpegna.

Honesto scavino et Romanus scavino de Periti (23) et Laurentius tabellio et scavino de Sorbo (24) atque Faroaldo magister / militum, Gregorius castaldio, Iohannes qui vocatur de Claudiano, Urso tabellio de Campo Civenti, Laurio (c) castaldio, Dominicus de Plega/ligulo (d), et Romanus scavino, Iohannes de Stefano, Laurentius et Leo germanis filiis **********, Laurentius de Sergii, / Romanus qui vocatur de Capraria, Laurentius de Albino de Mingo. Iohannes tabellio de Antico (25), Leo filius Dominicus, Martinus filius quondam Iohannis, Martinus filius Faroaldo, Iohannes filius Leo, Vitalis filius quondam Ichannes, Benedictus filius quondam Iohannes. In eorum supradictorum / virorum praesentia interpellatus est Delto episcopus sanctae Ariminensis Aecclesiae una cum avocato suo nomine Urso: 'Domini mei, facite / nobis iustitia de isto Stephanus venerabilis abbas monasterii sancti Marini. Detinet res de nostra Aecclesia Ariminensis de fundo Casole / et fundo Ravelini in integrum, et fundo Fabrica et fundo Petroniano in integrum, et fundo Piguaria et fundo Gritiano Maiore et Minore / in integrum, et fundo Erviano Maiore et Minore, et fundo Laritiniano et fundo Florentini Maiore et Minore (26) et / [fundo .....] (e) qui vocatur Silvole et fundo Flagellaria in integrum. Totes ipse fundores detenuit Stefanus presbiter et / abbas sancti Marini monasterio.' Et respondebat ipso suprascripto Stephanus presbiter quia: 'Abeo et teneo ipse suprascripte res ad iure sancti Marini confessoris / domini nostri Iesu Christi, qui est sito in monte Titano.' Tunc iudicaverunt ipsi suprascripti dativi et scavini, ut ipso suprascripto Stefanus presbiter dedisse / avocato, et dedit avocato suo nomine Urso qui vocatur Pittulo. Tunc missi sunt ipsi ambas partes pro fideiussore per mano Mar/tinus qui vocatur de Agati in auro ebretiaco libras duas: a parte domno Deltones episcopus sanctae Ariminensis Aecclesiae una cum avocato suo / nomine Urso fuit exinde fideiussore Dominicus filius quondam Leo, et a parte Stefanus presbiter abbas monasterii sancti Marini cum avocato suo / nomine Urso fuit exinde fideiussore Leo filius quondam Ioannatius. Et dicebant ipso suprascripto (f) Delto episcopus cum avocato suo: 'Domine, iudicate / inter me et suprascripto Stefanus presbiter. Detinet res de iure nostrae Aecclesiae Arimensis.' Et respondens ipso suprascripto Stefanus venerabilis (f) presbiter abbas monasterio /

(c) *Forse per* Laurentio.
(d) —li— *di lettura incerta.*
(e) *Si scorgono, dopo la nostra reintegrazione della parola* fundo, *le tracce di sei lettere che sembrano doversi leggere* laterile.
(f) *Aggiunto nell'interlinea.*

(23) Pereto, in com. di S. Agata Feltria.

(24) Il TONINI, *Rimini dal principio dell'era volgare,* identifica questa località con la villa di Sorbo, che in atto del 2 settembre 1232 nel Codice Pandolfesco nella biblioteca Gambalunga appare dipendente dai signori di Carpegna. Oggi una località Sorbo o Villa Sorbo non si rintraccia nelle carte. Esiste invece una località Sorbano in diocesi di Sarsina, che potrebbe identificarsi con quella indicata nel placito.

(25) Antico, in com. di S. Maiolo. Nella descrizione del card. Anglico si menziona un « castrum Antiqui in quadam costa, in qua est roccha cum turri ».

(26) Nella citata descrizione del card. Anglico si ricorda un « castrum Florentini situm in summitate cuiusdam montis, in quo est una roccha seu fortalitium cum una porta. Et ibi est palatium habitationis filiorum comitis Nerii de Carpineo ».

sancti Marini una cum avocato suo nomine Urso: 'Non volea Deo, quia ipse suprascripte res umquam de tua Aecclesia fuisse, nec namfra (g) quadraginta, nec namfra (g) quinquaginta, neque namfra (g) centos annos, neque numquam ipse suprascripte res a manibus vestris ipse suprascripte res (h) non / habuistis, neque a manibus vestris numquam detenuistis neque vos neque vestris antecessoribus ipse suprascripte res.' Tunc iudicaverunt ipsi / suprascripti dativi et scavini, ut probare domno Delto episcopus, ut namfra (g) quadraginta aut quinquaginta aut namfra (g) centos annos ipse suprascripte / res a manibus suis detenuisse aut ille aut suos antecessores. Et respondens ipse suprascripto Delto episcopus sanctae Ariminensis Aecclesiae / cum avocato suo nomine Urso quia: 'De ipse suprascripte res probare non possumus neque modo neque in antea suprascripte res habere (f) non possumus neque per**** (i) / neque per districtis.' Tunc iudicaverunt (f) ipsi suprascripti dativi et scavini, ut ipso suprascripto avocato domno Deltoni episcopus dixisse de asto (j), et dixit a sanctae Dei / evangelias pro parte domno Deltone episcopus et de ipse iam dicte res veritas sperasse querere. Tunc iudicaverunt suprascripti dativi et scavini, / ut dicere de trasatto (k) ipso suprascripto Urso avocato de suprascripto Stefanus venerabilis presbiter abbas monasterii sancti Marini. Et dixe ipse suprascripto Urso / a sanctae Dei evangelies quia: 'Numquam namfra (g) quadraginta, neque namfra (g) quinquaginta, nec namfra (g) centos annos ipse suprascripte res neque vos / neque vestris antecessores a manibus vestris ipse suprascripte res numquam habuistis neque tenuistis.' T[unc iudicaverunt] (l) ipsi suprascripti dativi et scavini a parte / domno Deltones episcopus et suae (m) Aecclesiae esse tacito da modo semper et in antea. Et [preterea ipsi suprascripti dativi et scavini iudicaverunt] (n), ut ipso suprascripto / Stefanus venerabilis presbiter abbas monasterii sancti Marini cum suo avocato habere [et detinere suprascriptas res. Et hoc fac]tum est / et finitum in eorum suprascriptorum virorum presentia sub die et inditione s[uprascripta].

✠ Iohannes inmeritus gratia Dei (o) episcopus sanctae Aecclesiae Feletranae ibi fui et subscripsi. ✠ ⁝ Ur ⁝ sus mi[sericordia dei gloriosus dux ibi fui et subscripsi].

✠ Petro dativo in hoc iudicato a nobis promulgatum sicut superius legitur subscripsi. ✠ L[aurentius tabellio et dativo in hoc iudicato a nobis promulgatum sicut superius legitur subscripsi] (p).

(g) *Così B per* infra.
(h) ipse suprascripte res *evidentemente erronea ripetizione in B.*
(i) *La lacuna si può forse reintegrare con* testes.
(j) *Forse per* acto.
(k) *Per* transacto. Cfr. FANTUZZI, *Mon. Rav.*, IV, 178, n. 11, a. 950 circa: et isto suprascripto avocatore Pauli diaconi sequenter iuret de transacto quod verum non est.
(l) *Vedesi l'asta della* d *e il segno abbreviativo su l'*ut *finale.*
(m) *B* ss.
(n) *Lo strappo della pergamena ha asportato circa 20 lettere. La ricostruzione è incerta.*
(o) *B* abbas. *Supponiamo che nell'orig. fosse scritto* gra Di.
(p) *Della sottoscrizione, in seguito allo strappo della pergamena, non è rimasta che la croce e una* L *iniziale. Siccome le sottoscrizioni seguono lo stesso ordine col quale le persone sono elencate nel testo del placito, qui si può rimanere incerti tra* Laurentius tabellio et dativo *e* Leone dativo.

✠ Petrus tabellio et dativo in hoc iudicato a nobis promulgatum sicut supra legitur subscripsi. ✠ [. . . . . , in hoc iudicato a nobis sicut supra legitur subscripsi] (q).

✠ Laurentius tabellio et scavino in hoc iudicato a nobis promulgatum sicut supra legitur subscripsi.

✠ Gregorius castaldio ibi fui et subscripsi.

✠ Iohannes filio Leo ibi fui et subscripsi.

✠ Signum manus Vitalis filius quondam Iohannes ibi fuit.

✠ Scripto hoc iudicatum (r) de omnia p . . . . . (s).

Verba signis [Grecis] his formulis Latinis positis in hoc p[lacito scripta sunt].

(q) *Di questa sottoscrizione non è rimasta che una parte della croce. Essa, per la ragione esposta a proposito di una sottoscrizione precedente, potè esser fatta da* Leontat us dativo, *o da* Romanus scavino, *o da* Honestus scavino, *o da* Romanus scavino de Periti. *Però è molto probabile che la sottoscrizione non fosse del dativo Leontatius, ma di uno dei tre scavini, perchè così il placito, con migliore proporzione, sarebbe stato sottoscritto da tre dativi e da due scavini.*

(r) *La seconda* u *in sopralinea a correzione di una* o.

(s) *Lo strappo ha qui asportato il nome dello scrittore del placito.*

[...] ribus Domni adriani summoq; pontifice et universali pape. In apostolica sacratissima b(eati) petri sede. Anno consecra-

[...]tionis eius tertio. atq; imperante domno piissimo augusto Karolo a deo coronatus. pacifico magno imperatore. Anno quinto

[...] uigesimo mense febr. Indictione tertia territorio ferrariano.

Cum in iudicio resideret iohs humilis eps sce ferrariane eccle. Et urso glorioso dux in curte de sirmiano q uocat cereto.

ibi cum eis residebant ceteri iudicibus. atq; illustrissimis uiris residentibus atq; adstantibus. id est dnicus datiuo de carpin.

item petrus dat. Laurentius tabl et dto. Leone dto. Mauricius dto. Petrus tbl et dto. Leontacius dto. atq; romanus

scauino. et honesto scauino. et romanus scauino de pertu. Et laurentius tabl et scauino de sorbo. Atq; faroaldo magister

militum. Gregorius castaldio. Iohs qui uocat de claudiano. Urso tbl de campo ciuerni. Laurio castaldio. Dnicus de plega.

[...] et romanus scauino. Iohs de stefano. Laurentius et leo germanis filius Laurentius de sergii.

R[...] caut de capraria. Laurentius de albino demingo. Iohs tbl de antico. Leo filius dnicus. Martinus filius

[...] martinus filius faroaldo. Iohs filius leo. Uitalis filius qnd iohs. Bndictus filius qnd iohs. In eorum suprdictorum

[...] est delto eps sce ariminensis eccle. una cum auocato suo noe urso. Dni mei facite

nobis iustitia de isto [...] abbs monst sci marini detinet res de nra eccla ariminensis de fundo casole.

et fundo rauedini in in et fundo fabrica. et fundo petromano in in. et fundo piguaria. et fundo grttiano maiore et

minore in in. et fundo eruiano maiore et minore. et fundo lartimiano. et fundo florentini maiore et minore. et

[...] qui uocatur siluole. et fundo flagellaria in in. totes ipse fundores supscripte detenuit stefanus pbr et

[...] sci marini monsto. Et respondens ipso fo stephanus pbr. qa abeo et teneo ipse fe res ad iure sci marini confess

[...] xpi. q est sito in monte titano. Tunc iudicauer ipsi fi datiui et scauini. ut ipso fo stefanus pbr. dedisse

auocato. et dedit auocato suo noe urso q uocat pittulo. Tunc missi sunt ipsi ambas partes p fideiussore. p mano mar-

tinus q uocat de agan mauro ebretiaco libras duas a parte domno deltones eps sce ariminensis eccle. una cu auocato suo

nomine urso fuit exinde fideiussore dnicus filius qnd leo. Et a parte stefanus pbr abbs monst sci marini cu auocato suo

noe ur[so] fuit exinde fideiussore Leo filius qnd ioannatius. et dicebant ipso fo delto eps cu auocato suo. Dne iudicate

[...] fo stefanus pbr detinet res de iure nre eccle ariminensis. Et respondens ipso fo stefanus pbr. abbs mnsto

sci marini una cu auocato suo noe urso. Non uolea deo qa ipse fe res umquam de ua eccla fuisse. nec nam fra qua-

draginta. nec nam fra qinquaginta. neq; nam fra centos annos. neq; nuquam ipse fe res a manibus uris. ipse fe res non

habuistis. neq; a manibus uris numquam detenuistis. neq; uo neq; uris antecessoribus ipse fe res. Tunc iudicauer ipsi

[...] et scauini [...] probare domno delto eps. ut nam fra quadraginta aut qinquaginta. aut nafra centos annos ipse fe

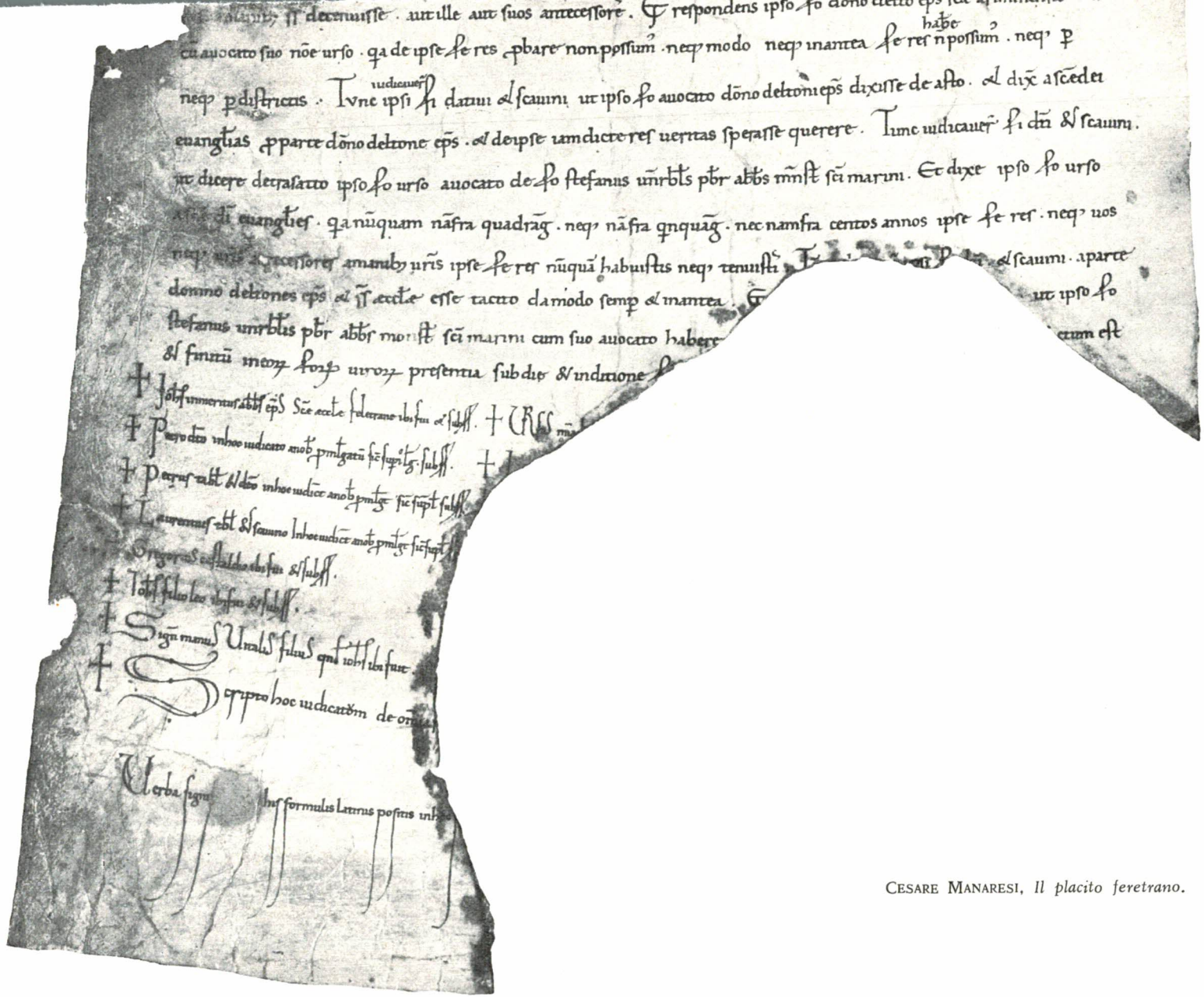

CESARE MANARESI, *Il placito feretrano.*